

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60

DATA 18/MAGGIO 2015

**OGGETTO: PORTO NUOVO CIRCOLO NAUTICO SPA / COMUNE BELVEDERE MARITTIMO
RICORSO AL T.A.R. CALABRIA – CATANZARO – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
ALL'AVV. ORESTE MORCAVALLO DEL FORO DI COSENZA-.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 18, del mese di MAGGIO, alle ore 13.00
presso la Sede Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale
con la seguente composizione:

			Presente	Assente
1	GRANATA ENRICO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	IMPIERI FRANCESCA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	SPINELLI VINCENZO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	LIPORACE MARCO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	FILICETTI MARIA RACHELE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTALE			3	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco
ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dr. Giancarlo Sirimarco

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso al T.A.R. Calabria – Catanzaro -, presentato dai curatori legali rappresentanti pro tempore della curatela del fallimento "PORTO NUOVO CIRCOLO NAUTICO SPA" Sig.RI Avv. Antonello Bruno e Dott. Fernando Caldiero, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Spataro, ed elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via Bilotti n. 35, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificato a questo Ente in data -12/05/2015 ed acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 14 maggio 2015 al n. 6918, con il quale chiede l'annullamento previa sospensione e/o emanazione di ogni altra opportuna cautelare:

- a) del provvedimento prot. n. 4896 del 31/03/2015
- b) della nota prot. n. 3762 del 10/03/2015
- c) del provvedimento prot gen. N. 4935 rif. Prot n. 3203
- d) delle note d) e) f) g), di cui all'allegato ricorso

RILEVATO che le motivazioni poste a base del ricorso non appaiono fondate su corretti presupposti giuridici, né di fatto né di diritto, nonché dei rilievi che saranno individuati e sollevati dal difensore dell'Ente nominato con il presente atto;

VISTO che la costituzione in giudizio avverso il ricorso in oggetto ha carattere di urgenza dettato dalla richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso stesso;

RAVVISATA la necessità, l'indifferibilità e l'urgenza di della costituzione in giudizio al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di legge;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n°2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di cui sopra e di nominare l'Avv.to Oreste MARCAVALLO, del Foro di Cosenza, con studio legale in Cosenza al Corso Luigi Fera, n. 23, per la difesa delle ragioni del Comune davanti al T.A.R. Calabria – Catanzaro -;

DATO ATTO che con apposita determina dell'Ufficio Amministrativo si procederà ad assumere impegno di spesa per l'anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Finanziario ai sensi dell' art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RESISTERE al ricorso al T.A.R. Calabria – Catanzaro – presentato dai curatori legali rappresentanti pro tempore della curatela del fallimento "PORTO NUOVO CIRCOLO BAUTICO SPA" Sig.RI Avv. Antonello Bruno e Dott. Fernando Caldiero, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Spataro, ed elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via Bilotti n. 35, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificato a questo Ente in data -12/05/2015 ed acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 14 maggio 2015 al n. 6918, con il quale chiede l'annullamento previa sospensione e/o emanazione di ogni altra opportuna cautelare:

- a) del provvedimento prot. n. 4896 del 31/03/2015
- b) della nota prot. n. 3762 del 10/03/2015
- c) del provvedimento prot gen. N. 4935 rif. Prot n. 3203
- d) delle note d) e) f) g), di cui all'allegato ricorso come meglio evidenziato in premessa, ed acquisito agli atti del Comune in data 14 maggio 2015 n. 6918 di prot.

DI INCARICARE per la difesa delle ragioni del Comune l'Avv.to Oreste MORCAVALLO, del Foro di Cosenza, con studio legale in Cosenza al Corso Luigi Fera, n. 23, per resistere nel ricorso di cui sopra instaurato dalla curatela del Fallimento "PORTO NUOVO CIRCOLO NAUTICO SPA" Sig. Sig.ri Avv. Antonello Bruno e Dott. Fernando Caldiero, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Spataro, ed elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via Bilotti n. 35,, meglio in premessa

generalizzato, contro questo Ente davanti al T.A.R. Calabria - Catanzaro -, con ogni più ampia facoltà e potere di legge, compresa quella di proporre eventuale appello;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare, se necessario, procura alla lite al professionista incaricato;

DI PRECISARE che l'incarico comporterà assunzione di impegno di spesa di presuntivi € 4.000,00 omnia comprensiva di C.A.P. 4% e I.V.A. come per legge a copertura dell'intera fase di primo grado (escluse nuove costituzioni in eventuali ricorsi per motivi aggiunti);

DI PRECISARE, altresì, che la spesa di cui sopra non rientra nei limiti di cui all'art. 163, c. 3, del D.lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente, non procrastinabile e non frazionabile in dodicesimi, visto che il deposito delle memorie e della presente deliberazione di costituzione dovrà avvenire urgentemente;

DI DEMANDARE alla competenza del Responsabile Amministrativo dell'atto impegno di spesa per l'anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale del Comune e sul link Amministrazione Trasparente;

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza

14 MAG 2015

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER CALABRIA

Prot. N°

CATANZARO

Procura

Giovanni SPATARO

Ricorso

Per la curatela del fallimento **"PORTO NUOVO CIRCOLO NAUTICO SPA"** (Partita Iva 04994761007e Cod. Fisc. 01228800783), con sede in Belvedere Marittimo Via Fiordaliso n. 25, in persona dei curatori, legali rappresentanti pro tempore, Avv. Antonello Bruno (Cod. Fisc. BRNNNL66C25D086T) e Dott. Fernando Caldiero (Cod. Fisc. CLDFNN68H23C352Z) nominati dal Tribunale di Paola con provvedimento del 13.11.2013, rappresentata e difesa, giusta decreto del Giudice Delegato, dott. Virgilio Notari, del 06 maggio 2015 e conseguente procura stesa a margine del presente atto dall'Avv. Giovanni Spataro (Cod. Fisc. SPTGNN63M12D086T) - il quale dichiara, ai sensi dell'art. 136, D.Lgs. n. 104/2010 di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di fax 0984.398003 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.giovanispataro@pec.giuffre.it - presso il quale elettivamente domicilia in Cosenza, alla via C. Bilotti n. 35

Contro

Il **COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO** (Cod. Fisc. 00346830789), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore

Nonché

- **AGENZIA DEL DEMANIO, DIREZIONE REGIONALE CALABRIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Nella qualità di Curatori, legali rappresentanti pro tempore, della curatela del fallimento "Porto Nuovo Circolo Nautico Spa", noi sottoscritti avv. Antonello Bruno (Codice Fiscale BRNNNL66C25D086T) e Dott. Fernando Caldiero (Codice Fiscale CLDFNN68H23C352Z) Vi conferiamo procura, a rappresentarci e difenderci nella presente causa, in tutti i gradi e fasi, compresa la fase di opposizione ed esecutiva con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di: conciliare, desistere e rinunciare la lite; accettare e fare pagamenti e quietanze; chiamare in causa terzi; fare richieste cautelari; fare precetti; chiedere pignoramenti anche presso terzi; proporre domande riconvenzionali, nominare sostituti; promuovere la fase esecutiva ed ogni altra facoltà, nessuna esclusa. Concediamo, altresì, il consenso al trattamento dei nostri dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D.Lgs. n.196/03, autorizzandoVi ad acquisire e provvedere a tale trattamento, a trasferire e comunicare gli stessi dati ed a conservarli, sempre nel rispetto dell' adempimento del presente mandato e del segreto professionale. Confermiamo di essere stati informati ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 196/03 e di aver ricevuto lettura dell'art.13 della suddetta legge e di essere stati edotti dei diritti ivi previsti. Ratifichiamo sin d'ora ogni Vostro operato ed eleggiamo speciale domicilio con Voi come in atti - delegandoVi a sottoscrivere per noi il presente ed ogni altro atto del procedimento.

I CURATORI

AB
Se Teli
He Spat

Studio Legale Spataro

- **GUARDIA COSTIERA - UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CETRARO**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **CAPITANERIA DI PORTO DI VIBO VALENTIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore;
- **REGIONE CALABRIA**, in persona del Presidente della Giunta legale rappresentante pro tempore;
- **GENIO CIVILE OPERE MARITTIME DI REGGIO CALABRIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **MERCATORE SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cetraro alla Via Tirrena c/o Condominio "Il Pellicano" – 87022 Cetraro;
- **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'annullamento, previa sospensione

e/o emanazione di ogni altra opportuna misura cautelare:

a) del provvedimento prot. n. 4896 del 31.03.2015, successivamente conosciuto, ad oggetto "*Dichiarazione di decadenza dalla Concessione Demaniale Marittima – Art. 47, lett. a), d) e f) Cod. Nav.*", con cui i Responsabili del Servizio Demanio del Comune di Belvedere Marittimo hanno dichiarato la decadenza della Spa Porto Nuovo Circolo Nautico dalla concessione demaniale marittima del 24 giugno 1991 (n.1/99 Rep. – Cron. 275 – N. Rep. 497 Atti), oltre che dall'atto formale suppletivo del 19 novembre 2007 (n. 25/07 Reg. Conc. – Rep Atti n. 187/07 – n. 01/07 Reg. Atti Formali);

- b)- della nota prot. n. 3762 del 10.03.2015, successivamente pervenuta, a firma dei Responsabili del Servizio Demanio del Comune di Belvedere Marittimo ed avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento – Decadenza dalla concessione demaniale Marittima – Art. 47, lett. a) d) e f) Cod.Nav.”;**
- c)- del provvedimento Prot. Gen. n. 4935 Rif. Prot. n. 3203, successivamente pervenuta, con cui i Responsabili del Servizio Demanio del Comune di Belvedere Marittimo hanno rigettato l’istanza di affidamento ad altri soggetti delle attività della Concessione della Porto Nuovo Circolo Nautico Spa, richiesta ai sensi dell’art. 45/bis del Cod. Nav.;**
- d)- per quanto di ragione ed ove occorrente, della nota dell’Agenzia del Demanio datata 17 marzo 2015, Prot. n. 2015/3565/DRCAL/CZ2, conosciuta nei soli estremi in quanto richiamata nel provvedimento di cui sub a);**
- e)- per quanto di ragione ed ove occorrente, della nota prot. n. 2014/13479/DRCAL/CZ2 del 4 settembre 2014 dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria, successivamente pervenuta, ad oggetto “Fallimento n. 15/2013 del Tribunale di Paola – Società Porto Nuovo Circolo Nautico Spa. Manifestazioni di interesse per l’affitto di azienda o offerta per l’acquisto del complesso aziendale”;**
- f)- per quanto di ragione ed ove occorrente, della nota prot. n. 5580 Rif. Prot. n. 5284 del 17 aprile 2015, successivamente pervenuta, con cui i Responsabili del Servizio Demanio del Comune di Belvedere Marittimo hanno diffidato la Spa Porto Nuovo Circolo**

Nautico e per essa la Curatela del fallimento, alla restituzione immediata delle aree demaniali di cui alle concessioni del 24 giugno 1999 e del 19 novembre 2007;

g)- nonché, di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente ivi compreso, ove occorrente, il parere legale acquisito, a fini istruttori, al protocollo comunale n. 775 del 16.01.2015, conosciuto nei soli estremi in quanto richiamato nel provvedimento di cui sub a).

FATTO

Con istanza del 23.06.1984, la società "Porto Nuovo Circolo Nautico Spa" chiedeva all'Amministrazione Marittima la temporanea concessione e l'uso di un'area demaniale marittima di mq. 35.000, situata nel Comune di Belvedere Marittimo (Cs), allo scopo di realizzare un approdo turistico, denominato "*Riva di Scidro*".

Avviato il relativo iter istruttorio venivano acquisiti tutti i necessari pareri e nulla osta da parte delle amministrazioni interessate e, in particolare, i pareri dell'Intendenza di Finanza di Cosenza (nota 2222/3 del 02.11.1987), della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria (lettera n. 5326 del 14.08.1987), del Comune di Belvedere Marittimo (note n. 2627 del 26.05.1987 e n. 8178 del 22.11.1995), del Comando del Dipartimento Militare Marittimo di Napoli – Ufficio Demanio (nota n. 15237 del 18.05.1987), delle Ferrovie dello Stato (nota n. 14473RC.L.DIV. del 26.06.1987), della Presidenza della Regione Calabria (Decreto n. 1370 del 16.12.1991).

A conclusione del procedimento, con atto formale n. 01/99 (Registro Concessioni n. 275 e n. 497 del repertorio) - stipulato in data 24 giugno 1999 ed approvato con Decreto Ministeriale in data 15 maggio 2000 - l'Amministrazione Marittima concedeva alla Porto Nuovo Circolo Nautico Spa l'occupazione e l'uso, per una durata trentennale (con decorrenza dal 08.07.1996), della zona di demanio marittimo *de qua*.

A fronte di detta concessione, la società Porto - oltre al pagamento di un canone annuo fissato in Lire 29.600.000, soggetto ad aggiornamento annuale - si obbligava a realizzare le seguenti opere:

- Banchine transitabili, mq. 8.000;
- Specchio acqua, mq. 18.000;
- Area Asservita, mq. 9.000;

Giova precisare che tutti i lavori di costruzione relativi alle opere a mare, venivano regolarmente eseguiti dalla società Porto sotto l'alta sorveglianza dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Reggio Calabria e gli stessi venivano dotati delle necessarie strutture di servizio, degli impianti tecnici e dei pontili mobili.

Tant'è che con verbale del 26.06.2002, verificata e constatata, da parte di una commissione tecnica formata da delegati degli enti interessati, la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, autorizzava la messa in esercizio della struttura portuale.

Una struttura che, a pieno regime, poteva ospitare (così come da progetto originario) un numero complessivo di 246 unità.

Nelle more, con apposita istanza datata 26.02.2001, la Società Porto Nuovo Circolo Nautico, ultimate le opere di cui alla suindicata concessione, richiedeva il rilascio di un formale atto suppletivo allo scopo di realizzare, all'interno dell'area demaniale marittima già in concessione, alcune attrezzature "di servizio" all'esistente Porto Turistico.

Per l'espletamento del relativo iter amministrativo, si rendeva necessario indire la conferenza dei servizi, in aderenza al disposto dell'articolo 5 del DPR 509/97.

Nel corso del procedimento, la società Porto otteneva il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere previste, ivi compresa l'Autorizzazione Paesistica rilasciata, in data 9 Dicembre 2003, dalla *"Presidenza della Provincia di Cosenza"* con numero di protocollo 91188.

Sta di fatto che a causa di una serie di ingiustificati rinvii e ritardi, da parte dell'Amministrazione Comunale, nella definizione della relativa pratica, la società Porto si vedeva costretta a richiedere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria la nomina di un Commissario ad acta affinché procedesse, in luogo dell'Amministrazione, alla conclusione ed alla chiusura della Conferenza dei Servizi.

Sicché con successivo provvedimento del Commissario ad Acta, la succitata conferenza si concludeva favorevolmente alle richieste della Porto Nuovo Spa che veniva, quindi, autorizzata alla realizzazione del progetto – giusta atto concessorio suppletivo del 19.11.2007 adottato dall'Amministrazione Marittima.

Più in particolare, con detta ulteriore concessione, la cui durata veniva fatta coincidere con quella già stabilita nell'atto formale principale, il concessionario si obbligava, nell'ambito della zona demaniale marittima già concessa, a realizzare le seguenti ulteriori opere complementari e di servizio all'infrastruttura portuale:

- Fabbricato ad uso "Centro Servizi per la Nautica": un ampio punto commerciale in open-space per la vendita di articoli per la pesca ed il diporto, nonché per apprestare un servizio di bar/ristorante su base annua;
- Fabbricato ad uso "amministrativo" e fabbricato ad uso "amministrativo per la sicurezza della navigazione", per spostare i locali e consentire alla società Porto la gestione "amministrativa" delle attività direttamente nella struttura medesima;
- Fabbricato ad uso "igienico sanitario";
- Fabbricato ad uso "assistenza tecnica" per dare, con servizio diretto, assistenza elettromeccanica, alaggio e varo delle imbarcazioni. Servizi che erano stati affidati a ditte terze;
- Fabbricato per deposito e box.

Giova precisare che nelle more di ottenere l'atto suppletivo, la società Porto proseguiva nella realizzazione di ulteriori opere per consentire il pieno sviluppo della struttura portuale *de qua*.

In particolare, la Società realizzava, nel corso del 2005, l'impianto per la fornitura carburanti - benzina/gasolio - che entrava in funzione nel luglio dello stesso anno. L'impianto, costituito da tre cisterne per totali lt. 45.000,00 e due colonnine per l'erogazione,

funzionava su base annua rappresentando, in tal modo, l'unico impianto a svolgere servizio di rifornimento a natanti e pescherecci nel tratto di costa tra il porto di Maratea e la struttura di Tropea.

Contestualmente, veniva dato avvio al procedimento teso ad ottenere il collaudo definitivo della struttura realizzata; per tali fini, in data 17 giugno 2008, veniva convocata dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia la commissione di cui all'art.8 del D.P.R. n.509 del 02.12.1997.

In quella stessa sede, tuttavia, una volta esaminata la documentazione prodotta dalla società Porto, già regolarmente acquisita anche dal Comune di Belvedere Marittimo (per come dichiarato dall'allora Sindaco pro tempore nel verbale dell'incontro), emergeva l'ulteriore necessità di accatastare le opere per l'acquisizione delle stesse al Demanio dello Stato, sicché il definitivo collaudo dell'opera veniva, di fatto, rinviato.

Accadeva, tuttavia, che in ragione del lungo lasso di tempo trascorso tra l'istanza formalizzata dalla Porto Nuovo Spa (anno 2001) e l'effettivo rilascio della concessione suppletiva (18.11.2007) le autorizzazioni rilasciate alla Società Porto erano, in gran parte, venute meno.

In particolare, l'autorizzazione Paesistica rilasciata in data 9 Dicembre 2003, con numero di protocollo 91188, dalla "*Presidenza della Provincia di Cosenza*" non era più valida (ai sensi dell'ultimo periodo del 4° comma dell'art. 146 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", emanato con D. Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004) in quanto erano ormai trascorsi oltre 5 anni dal suo rilascio.

Sicché, costituendo atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, detta situazione rendeva, di fatto, impossibile alla società Porto la realizzazione delle opere legate alla seconda concessione.

E pur avendo, la società Porto, avviato nuovamente l'iter per riottenere l'autorizzazione *de qua*, lo stesso non riusciva a concludersi per problematiche correlate alla difficoltà nella convocazione della commissione chiamata ad esprimersi sull'istanza.

La situazione, poi, si complicava ulteriormente con la comparsa dei primi segni che preannunciavano la profonda crisi che da lì a poco avrebbe investito l'intero settore nautico, con una spaventosa ripercussione sui bilanci della società Porto che, nel giro di un paio di anni vedeva l'abbattimento degli utili e la comparsa di perdite di esercizio rilevanti.

Interveniva, quindi, la sentenza n. 17/2013, con cui il Tribunale di Paola dichiarava il fallimento della *"Porto Nuovo Circolo Nautico Spa"*.

Per effetto della dichiarazione di fallimento della società, anche le concessioni demaniali rilasciate alla società Porto, in quanto facenti parte, ai sensi degli artt.31 e 42 L.F., della "posta attiva" della stessa società fallita, venivano acquisite al fallimento con il relativo subentro da parte della curatela.

E' bene tuttavia precisare che quest'ultima – lungi dal sospendere l'erogazione dei servizi della struttura portuale – si attivava sin da

subito affinché, a tutela dell'interesse del ceto creditorio del fallimento, ma soprattutto a tutela degli interessi dell'intera collettività, fosse trovata una soluzione che potesse consentire la prosecuzione e, addirittura, il rilancio della medesima struttura.

Più in particolare, con successiva scrittura privata la curatela siglava con la società Porto Turistico Riva di Scidro S.r.l – già affidataria ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione dei servizi portuali per la medesima struttura, con autorizzazioni ancora valide ed efficaci – un contratto temporaneo di fitto, con scadenza al 31.12.2014, per la gestione dei Servizi Portuali Generali compresa la distribuzione di carburante.

Tale operazione veniva conclusa con il totale assenso da parte del Comune di Belvedere Marittimo e dei Responsabili del Servizio Demanio, i quali con nota prot. n. 5296 del 27 marzo 2014 rappresentavano espressamente che “...nulla osta all'applicazione dell'art. 45/bis, in favore dell'attuale società gestore dei Servizi...”.

In forza di tale iniziativa, la curatela riusciva a mantenere aperta la struttura versando, interamente, i canoni relativi ad entrambe le concessioni demaniali e riferiti all'annualità 2014.

Giova, inoltre, precisare che con nota del 20.02.2014 (Prot. 3142), l'Amministrazione comunale rappresentava alla Curatela del fallimento la mancanza del collaudo definitivo della struttura portuale, il cui iter, per come già innanzi esposto, era stato già precedentemente avviato, ma poi sospeso in attesa dell'accatastamento dei beni in favore del demanio.

Ebbene, con l'obiettivo di completare l'iter amministrativo già avviato anni addietro, la Curatela nominava un Tecnico, nella persona dell'ing. Pasquale Filicetti, già collaudatore delle strutture in cemento armato dell'approdo turistico, affinché procedesse ai relativi adempimenti, invitando la stessa amministrazione a formalizzare gli adempimenti di propria competenza.

Contemporaneamente, sempre la curatela, in vista della scadenza contrattuale del succitato accordo con la Porto di Scidro Srl (31.12.2014), si attivava per dare impulso ad una procedura competitiva finalizzata al riaffidamento della gestione delle strutture e dei servizi portuali, con il dichiarato obiettivo di continuare a garantire non solo il pagamento dei canoni concessori, ma soprattutto il regolare funzionamento del porto.

In particolare, obiettivo dichiarato della Curatela era quello di dare corso ad una procedura competitiva - conforme alla normativa fallimentare ed al codice della navigazione - finalizzata al fitto d'azienda a decorrere dal 01.01.2015, con diritto di prelazione in caso di vendita, ovvero alla vendita immediata della struttura.

Una volontà, quest'ultima, che oltretutto aveva trovato concreta estrinsecazione nel programma di liquidazione, ritualmente approvato ex art. 104 ter dal Comitato dei Creditori e comunicato a norma dell'ultimo comma del suddetto articolo all'Ill.mo Sig. G.D., che ne aveva autorizzato gli atti ad esso conformi.

Per tali scopi, con successivo avviso veniva, dunque, pubblicato apposito invito alla presentazione di manifestazione d'interesse all'affitto di azienda ovvero di offerte per l'acquisto dell'intero

complesso aziendale, alle condizioni, con le modalità e nei termini in esso stabilite.

A tale invito, rispondeva la sola società Mercatore Srl che manifestava l'interesse all'affitto d'azienda per la durata di ventiquattro mesi, con decorrenza dal 01.01.2015, alle condizioni stabilite nel succitato invito.

In data 28.7.2014 – esaminata la documentazione a corredo dell'offerta e verificato il possesso delle capacità tecnico ed economiche della medesima società – veniva conseguentemente aggiudicato alla Mercatore s.r.l. l'affitto dell'azienda in questione.

Pure, quest'ultima, proponeva un dettagliato piano per la prosecuzione delle attività prevedendo la sistemazione e la riqualificazione dell'area portuale e dei servizi connessi, con interventi da porre in essere per l'intero periodo oggetto di affidamento.

A completamento della procedura, la curatela, inviava al Comune di Belvedere la formale istanza con cui richiedeva, ai sensi dell'art. 45- bis del Cod. Nav., l'autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti (la Mercatore Srl) delle attività della Concessione demaniale marittima rilasciata in favore della *"Porto Nuovo Circolo Nautico Spa"*.

Nelle more, la custodia gratuita della struttura portuale in questione veniva affidata alla Mercatore Srl.

V'è da dire che, in senso diametralmente opposto rispetto alle esigenze che avevano mosso l'operato della Curatela e della stessa amministrazione comunale, l'Agenzia del Demanio faceva pervenire

alcune osservazioni in ordine alle possibili conseguenze del mancato pagamento, da parte della società fallita, di alcuni canoni concessori pregressi.

Tali dubbi, in realtà, per come più volte rappresentato dalla Curatela, si manifestavano palesemente insussistenti tenuto conto del fatto che il presunto credito vantato, e specificatamente riferito alle annualità 2007-2008-2009-2010-2011-2012 e 2013, era stato, invero, regolarmente già ammesso al passivo del fallimento, sia pure in parte con riserva in quanto contestato ed oggetto di due giudizi (n.rg. 28/2013, n.rg. 103/2013 del Tribunale di Paola) promossi dalla Porto Nuovo Circolo Nautico s.p.a.

Sta di fatto che, partendo proprio da quanto rappresentato dall'Agenzia del Demanio, il Comune di Belvedere Marittimo, con un decisivo cambio di rotta e soprattutto nel dimostrare un intento esattamente opposto rispetto a quanto sino ad allora posto in essere congiuntamente con la Curatela, dichiarava, giusta provvedimento n. 4896 del 31.03.2005, la decadenza della Spa Porto Nuovo Circolo Nautico dalla concessione demaniale marittima del 24 giugno 1999, oltre che dall'atto formale suppletivo del 19 novembre 2007.

In particolare, secondo quanto riferito nello stesso provvedimento, le ragioni di un tale operato riposavano, in *primis*, proprio sul denunciato omesso pagamento dei canoni demaniali e così meglio circoscritto: *"per le annualità dal 2007-2011 risultano non pagate, pur essendovi un contenzioso pendente tra concedente e concessionaria, le annualità 2012 e 2013 risultano non pagate e le*

somme sulle stesse riferibili risultano ammesse con privilegio allo stato passivo della fallita, dichiarato esecutivo, mentre l'annualità 2014 risulta interamente pagata dalla curatela".

Inoltre, a sostegno della decisione assunta l'amministrazione evidenziava la sussistenza delle seguenti ulteriori circostanze, emerse, a suo dire, nel corso dell'istruttoria:

- l'assenza del collaudo finale delle opere di cui all'art. 8 del DPR 02.12.1997 n. 509 – accertato da apposito sopralluogo del 14 ottobre 2014;

- la mancata realizzazione di alcune delle opere di cui alla seconda concessione suppletiva del 19 novembre 2007;

- la non perfetta manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di tutte le opere realizzate e confermata dalla presenza di *"un avvallamento della pavimentazione adiacente la banchina"*, nonché dal fatto che *"parte delle banchine risultavano prive di rivestimento o con rivestimento divelto, alcun pozzetti risultavano privi di coperchio ed altri fatiscenti; erano fatiscenti gli idranti, l'impianto elettrico e le colonnine dei servizi; risultava ancora non asfaltato il tratto di strada che conduce all'impianto carburanti, e le altre strade a servizio della struttura risultavano avallate in più punti e con buche, mancava la recinzione lato sud"*.

In conseguenza della disposta decadenza, inoltre, con successivo provvedimento prot. gen. n. 4935, Rif. Prot. n. 3203 del 31.03.2015, adottato in pari data, i Responsabili del Servizio Demanio rigettavano l'istanza ex art. 45/bis Cod. Nav. di affidamento ad altri

soggetti delle attività della Concessione della Porto Nuovo Circolo Nautico Spa.

Orbene, non v'è dubbio che le ragioni addotte dall'Amministrazione Comunale si palesano labili e comunque sia non giustificano affatto né il provvedimento di decadenza adottato, né tampoco giustificano il conseguente rigetto dell'istanza ex art. 45/bis Cod. Nav. avanzata dalla Curatela.

Tanto più che le scelte – illogicamente e frettolosamente – poste in essere dall'amministrazione resistente, tra l'altro a ridosso della stagione estiva, hanno quale unica conseguenza la ingiustificata chiusura di un approdo turistico, rinomato e di importanza vitale per il turismo dell'intero litorale dell'Alto Tirreno cosentino.

Da qui la proposizione del presente gravame a sostegno del quale si pongono i seguenti

MOTIVI

I. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. PRESUPPOSTO ERRONEO E TRAVISAMENTO. MANIFESTA ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA. SVIAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL PUBBLICO AGIRE. VIOLAZIONE DEI CANONI DI PROPORZIONALITA' E ADEGUATEZZA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 L. 241/1990; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 45 BIS E 47 COD. NAV.; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E

**TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA P.A.;
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TASSATIVITÀ E
PROPORZIONALITÀ DELLE SANZIONI; VIOLAZIONE DEL
LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

1.a) Il provvedimento di decadenza adottato dai Responsabili del Servizio Demanio del Comune di Belvedere assume, anzitutto, quale presupposto il mancato pagamento, da parte della società Porto, di alcuni canoni concessori riferiti agli anni 2007-2013, ovvero, ad un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento.

Sul punto, tuttavia, appare necessario premettere che per effetto della dichiarazione di fallimento, tutte le attività del soggetto fallito, ivi comprese le situazioni di interesse legittimo vantate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o quelle di diritto acquisite a seguito di provvedimenti amministrativi, come quelle che sorgono dalla concessione dei beni del demanio marittimo, vengono, come noto, acquisite dalla massa (cfr. Cassazione Civile, sez. I, 26 maggio 2009) con il subentro della curatela nella loro amministrazione e disponibilità.

Per quieti principi giurisprudenziali, inoltre, la curatela fallimentare, pur se subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'impresa fallita, non configura un sostituto del fallito, ma è un organo del fallimento, titolare di funzioni proprie, e che, in veste di pubblico ufficiale, ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare nell'interesse dei creditori.

Tant'è che la curatela non è chiamata all'adempimento di obblighi originariamente sorti in capo all'imprenditore (successivamente dichiarato fallito), neppure se concernano rapporti pendenti all'inizio della procedura concorsuale.

E sul punto, estremamente chiara è una recente sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 6118/2012 resa dalla Sez. III nel ricorso n. r.g. 15/2012) che, in fattispecie del tutto analoga, ha avuto modo di precisare che ***“la dichiarazione di fallimento costituisce, una evidente cesura tra la gestione dell'impresa prima del fallimento e l'attività della curatela fallimentare”***.

Sicché a quest'ultima non può transitare la situazione di eventuale inadempienza degli obblighi già maturata nei confronti della società fallita.

Ne consegue che, anche nella fattispecie in esame, la pregressa situazione correlata a presunti omessi versamenti imputabile all'impresa fallita deve essere necessariamente scissa da quella della Curatela, la quale, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, può regolarizzare solo i pagamenti venuti a scadenza nel corso della procedura concorsuale, *“...mentre, ovviamente, la soddisfazione dei debiti pregressi, congelati nello stato passivo del fallimento, è fuori della disponibilità dello stesso curatore e non può non seguire i tempi e le modalità della liquidazione dell'attivo del fallimento”* (Consiglio di Stato sentenza Sez. III sentenza n. 6118/2012).

Ciò chiarito, appare evidente l'assoluta insussistenza della disposta decadenza della Spa Porto Nuovo Circolo Nautico dalla concessione demaniale marittima del 24 giugno 1999, oltre che dell'atto formale

suppletivo, ed ancorata al presunto mancato pagamento di canoni riferiti ad un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento. Una circostanza, quest'ultima, ancor più pregnante ove si consideri che:

- prima che fosse dichiarata la stessa decadenza, l'Agenzia del Demanio aveva già proposto formale domanda di ammissione al passivo per i summenzionati crediti e tale domanda è stata regolarmente ammessa al passivo, sebbene con riserva essendo lo stesso credito oggetto di contestazione in sede giurisdizionale;

- relativamente all'anno 2014, invece, la Curatela, dietro autorizzazione del Giudice Fallimentare, ha provveduto a regolarizzare i pagamenti venuti a scadenza per lo stesso anno ed ha versato, in un'unica soluzione, l'intero importo richiesto e quantificato dal Comune di Belvedere, in funzione di Autorità Competente.

Trattandosi, dunque, di crediti sorti esclusivamente in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, ed in presenza di comportamenti regolari della curatela per quanto di competenza alla stessa, l'amministrazione non avrebbe in alcun modo potuto procedere alla decadenza della concessione demaniale sulla scorta del medesimo credito (in parte tra l'altro oggetto di contestazione giudiziale), dovendo, di contro, soddisfarsi nell'ambito della stessa procedura concorsuale.

Ed appare ancor più singolare la scelta adottata ove si consideri che la stessa amministrazione, anche in epoca successiva al fallimento, non solo non ha mai posto alcuna obiezione in ordine ai

pagamenti dei canoni pregressi, ma ha anche autorizzato e concesso alla Curatela l'affidamento dei servizi portuali sino al 31.12.2014 - previo pagamento dei canoni riferiti all'anno 2014.

In sostanza, la stessa amministrazione, evidentemente consapevole del fatto che la curatela non poteva farsi carico degli eventuali obblighi originariamente sorti in capo alla società fallita prima del fallimento, non ha preteso il pagamento dei canoni pregressi ma ha semplicemente richiesto quelli riferiti all'anno in corso. Ed ottenuti gli stessi ha acconsentito all'affidamento ad un soggetto terzo della gestione dei Servizi Portuali Generali, ivi compresa la distribuzione di carburante.

La decisione in ultimo adottata dall'amministrazione, dunque, denota l'evidente eccesso di potere per contraddittorietà e contrasto con i precedenti, oltre che la patente illogicità ed irrazionalità che ha caratterizzato l'operato della stessa amministrazione convenuta. E senza omettere di considerare che la disposta decadenza ha mortificato e vanificato gli sforzi, anche in termini economici, portati avanti dalla Curatela con l'assenso del ceto creditorio, ma soprattutto dell'Amministrazione comunale di Belvedere.

1.b) Estremamente singolare è, sotto altro aspetto, la denunciata mancanza del collaudo finale dell'opera che, secondo quanto riportato nel provvedimento di decadenza impugnato, sarebbe emersa solo in seguito ad un sopralluogo effettuato in data 15 ottobre 2014. Si tratta, invero, di una circostanza che, di contro a quanto rappresentato nell'avverso atto, era ben nota

all'amministrazione comunale che ne aveva finanche delineato la sussistenza alla Curatela con specifica nota del 20.02.2014.

E pur volendo prescindere da tale (non secondario) dato, ciò che preme ai nostri fini rimarcare è che, comunque sia, anche l'assenza del collaudo finale delle opere, non può affatto sorreggere e giustificare in qualche modo il provvedimento di decadenza adottato.

Tanto per due ordini sostanziali di ragioni.

Per come esposto in fatto, invero, una volta terminate le opere di cui alla concessione demaniale del 1999, è stato regolarmente dato avvio al procedimento teso ad ottenere il collaudo definitivo della struttura realizzata. Epperò una volta convocata (in data 17 giugno 2008) dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia la commissione di cui all'art.8 del D.P.R. n.509 del 02.12.1997., l'iter amministrativo non è riuscito a concludersi in quanto è emersa l'ulteriore necessità di accatastare le opere per l'acquisizione delle stesse al Demanio dello Stato. Sicché, pur avendo regolarmente acquisito tutta la documentazione necessaria per il collaudo dell'opera, la commissione ha deciso di rinviare le stesse operazioni a data da destinare.

In buona sostanza, l'assenza di un collaudo finale delle opere, di contro a quanto intende far credere l'amministrazione, non è affatto dipeso da carenze strutturali e/o da particolari difetti costruttivi delle opere realizzate, ma semplicemente dal mancato accatastamento delle stesse opere.

Ed il relativo iter amministrativo – lungi dall'essere stato concluso negativamente – è stato sospeso dalla commissione tecnica.

Agli atti del fallimento, oltretutto, risultano regolarmente acquisiti i seguenti provvedimenti:

- copia dell'atto unico di collaudo statico del 03.06.2002, a firma del tecnico collaudatore, ing. Pasquale Filicetti, relativo alle strutture in cemento armato ed in cls nonché alle strutture fondali eseguite dalla ED.MAR. General Contractor S.r.l. per conto della Porto Nuovo Circolo Nautico s.p.a., con attestazione di avvenuto deposito;
- copia del verbale di riunione del 26.06.2002 della Commissione convocata dal Capo del Compartimento Marittimo – Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, in cui si esprime parere favorevole all'utilizzo provvisorio dell'approdo, dal 01 luglio 2002 al 30 settembre 2002, relativamente al solo ormeggio e disormeggio;
- copia del verbale del 28.06.2002 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di verifica dell'impianto antincendio della struttura portuale;
- copia della comunicazione del 27.09.2002 con relativa autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia **alla proroga dell'esercizio dell'approdo turistico fino alla conclusione del relativo iter amministrativo.**

In buona sostanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, una volta verificata e constatata la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza, ha

espressamente autorizzato sin dal 2002 la messa in esercizio della struttura portuale.

Un'autorizzazione che rende evidentemente ininfluyente l'assenza del collaudo finale delle opere che, semmai, avrebbe potuto rilevare nella ipotesi in cui la struttura non avesse ancora ottenuto le autorizzazioni alla messa in esercizio.

E la denunciata assenza del collaudo finale, nella specie, si palesa del tutto ininfluyente anche sotto altro profilo.

Come ben noto all'amministrazione, invero, la Curatela si è adoperata per completare l'iter amministrativo già avviato anni addietro. Tant'è che proprio per ultimare le fasi prodromiche al collaudo delle opere, la stessa ha finanche nominato un Tecnico affinché procedesse ai relativi adempimenti.

E se è vero che in occasione di un sopralluogo effettuato il giorno 15/10/2014 e promosso dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, alla presenza dei tecnici di tutte le amministrazioni interessate, si sono riscontrate alcune problematiche sorte nel corso degli anni (*in particolare è stata riscontrata la presenza di: a) avvallamenti della pavimentazione adiacente la banchina; zona di accesso all'avamposto (stazione di bunkeraggio) non pavimentata; c) parte di recinzione dell'area portuale mancante nella zona Sud*), è altrettanto vero che nessuno dei Tecnici intervenuti ha riscontrato elementi tali da impedire il normale funzionamento della struttura.

Per quanto attiene invece l'accatastamento dei beni, è stato già effettuato, da parte del Tecnico della Curatela, il rilievo celerimetrico, le ricerche catastali (visure e Stralci Planimetrici), la

misurazione ed il disegno in formato digitale dello stato attuale di tutti gli immobili e la predisposizione degli elaborati "Pregeo" da sottoporre alla firma del responsabile del Demanio dello Stato presso gli uffici di Catanzaro.

L'opera, in sostanza, è perfettamente collaudabile per come tra l'altro confermato, proprio in occasione del richiamato sopralluogo del 15.10.2014, dai tecnici intervenuti.

Ed i costi da sostenere, anche per l'eliminazione delle problematiche riscontrate, non sono affatto esorbitanti ammontando, come da stima già effettuata (cfr allegata perizia tecnica), a circa 30.000 euro. Somme, quest'ultime, che la stessa Curatela aveva finanche posto a proprio carico, confermando, ancora una volta, lo spirito collaborativo e soprattutto gli intenti diretti a tutelare l'interesse pubblico al mantenimento della struttura portuale.

1.c) In ordine alla denunciata *"non perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria"* dell'approdo turistico che secondo controparte, sarebbe confermata dalle su richiamate problematiche rilevate in seno al sopralluogo del 15.10.2014, valga quanto segue.

In tema di concessioni demaniali marittime, la decadenza dalla concessione presuppone l'accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al momento del rilascio del titolo, assumendo rilievo le sole inadempienze del concessionario che compromettano con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto, ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio

2011, n. 3046; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 20 novembre 2014, n. 2856).

Orbene, nella specie, la non perfetta manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di tutte le opere realizzate nella struttura portuale sarebbe confermata dalla presenza di *“un avvallamento della pavimentazione adiacente la banchina”*, nonché dal fatto che *“parte delle banchine risultavano prive di rivestimento o con rivestimento divelto, alcun pozzetti risultavano privi di coperchio ed altri fatiscenti; erano fatiscenti gli idranti, l'impianto elettrico e le colonnine dei servizi; risultava ancora non asfaltato il tratto di strada che conduce all'impianto carburanti, e le altre strade a servizio della struttura risultavano avallate in più punti e con buche, mancava la recinzione lato sud”*.

Ora a prescindere dal fatto che la maggior parte di quanto riscontrato è dipeso unicamente dalle mareggiate abbattutesi sulla struttura portuale (e non già dal mancato espletamento della manutenzione ordinaria), tra l'altro in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (con conseguente inopponibilità alla Curatela), ciò che comunque preme rimarcare è che gli stessi elementi, a ben vedere, non appaiono per niente caratterizzati dal carattere della definitività, né tampoco vanificano gli scopi della concessione.

Stando così le cose è allora evidente che il provvedimento di decadenza adottato è violativo del principio di proporzionalità e di adeguatezza, posto che la decadenza dalla concessione, come detto, suppone l'accertamento di fatti *“gravemente violativi degli obblighi*

imposti al momento del rilascio del titolo", assumendo rilievo le sole inadempienze del concessionario che compromettano *"con carattere di definitività"* il proficuo prosieguo del rapporto, ovvero *"rendano inattuabili"* gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata.

Inoltre, non v'è dubbio, che l'Amministrazione concedente, in osservanza sempre del principio di gradualità e di proporzionalità nell'applicazione del provvedimento *lato sensu* sanzionatorio, una volta riscontrate le suindicate irregolarità, avrebbe dovuto semmai diffidare al mantenimento di una perfetta manutenzione ordinaria, facendo luogo al ritiro del titolo concessorio soltanto in occasione dell'accertata reiterazione del comportamento inadempiente.

Per come più volte confermato dalla giurisprudenza amministrativa, invero, *"la decadenza ex abrupto adottata sulla base di un'unica verifica fattuale appare determinazione inficiata da eccesso di potere per violazione dei canoni di proporzionalità ed adeguatezza"* (Cons. St., sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 232).

Di contro, non solo l'amministrazione ha inteso adottare un provvedimento di tale portata senza alcuna preventiva diffida all'eventuale ripristino, ma lo ha fatto pur nella consapevolezza degli sforzi che la Curatela ha posto in essere proprio per definire le stesse problematiche.

Tutti gli elementi riscontrati, oltretutto, rientravano, per come esposto al precedente punto, nelle opere da realizzare per l'ottenimento del definitivo collaudo della struttura e per il quale la stessa Curatela aveva nominato un proprio tecnico.

Tanto più che a base dell'offerta formulata dalla Mercatore Srl vi era un preciso piano di prosecuzione delle attività aziendali dettagliatamente descritto al punto 4) ed in cui la medesima società – forte dell'esperienza maturata nel settore – si era impegnata ed obbligata ad effettuare una pregnante manutenzione ordinaria (in alcuni casi anche straordinaria) dell'intera struttura. Più in particolare la ditta Mercatore si era impegnata ad eseguire *“un preventivo generale intervento di pulizia e di manutenzione dell'area portuale ed in particolare delle strutture di ormeggio a terra, quali pontili galleggianti e scivoli...”*, il controllo *“dello stato d'usura dei giunti di snodo posti a congiunzione dei pontili, effettuando i necessari serraggi in caso di allentamento, ovvero sostituendoli in caso di usura...”*, l'ispezione *“e ove necessario sostituiti i grilli, i golfari, i moschettoni e le rendace, a cui sono collegate le cime d'ormeggio”*, la perfetta manutenzione *“degli impianti elettrici, di illuminazione e quelli idrici”*, la pulizia *“dell'intera area in affitto... dello specchio d'acqua ... del fondale e la raccolta degli oggetti sommersi”*.

In buona sostanza, ogni perplessità rappresentata dall'Amministrazione sarebbe stata, in brevissimo tempo, definitivamente eliminata, con l'offerta di un servizio ed una struttura portuale perfettamente efficiente e funzionale.

Di contro è stato adottato un provvedimento che – paradossalmente – lede proprio gli interessi della collettività amministrata avendo quale unica conseguenza quella di chiudere l'approdo turistico e

senza possibilità alcuna di affidare – in breve – la gestione della stessa struttura.

Ma tant'è !

1.d) In ultimo, l'amministrazione ha motivato il provvedimento di decadenza correlandolo alla mancata realizzazione di alcune delle opere contenute nella seconda concessione suppletiva del 2007.

Anche detta circostanza, tuttavia, non appare per niente idonea a giustificare il provvedimento di decadenza adottato che, piuttosto che limitarsi alla sola concessione del 2007, ha inciso sul complesso delle concessioni rilasciate in favore della società Porto.

Occorre anzitutto chiarire che la concessione principale rilasciata in favore di quest'ultima è quella del 1999 (atto formale n. 01/99, Registro Concessioni n. 275 e n. 497 del repertorio), con la quale l'Amministrazione Marittima ha concesso alla stessa società l'occupazione e l'uso, per una durata trentennale (con decorrenza dal 08.07.1996), di una zona di demanio marittimo di 35.000 mq. In riferimento a detta concessione, la società Porto ha realizzato tutte le opere previste, tanto da ottenere, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, l'autorizzazione alla messa in esercizio della struttura portuale.

Il rilascio della seconda concessione, invece, ha preso le mosse da una successiva istanza formulata nel lontano 2001 sempre dalla società Porto, intenzionata a realizzare, all'interno dell'area

demaniale marittima già in concessione, alcune attrezzature “di servizio” all’esistente Porto Turistico.

Per come rappresentato in fatto, tuttavia, il relativo iter amministrativo si è protratto per anni, a causa anche e soprattutto dell’opposizione posta in essere dall’Amministrazione comunale di Belvedere che, fra gli altri, ha lamentato profili di impatto ambientale delle opere oggetto di richiesta.

Sta di fatto che solo nell’anno 2007 la società Porto è riuscita ad ottenere la concessione demaniale, in un tempo in cui, tuttavia, le autorizzazioni già concesse erano ormai venute meno.

In particolare, l’autorizzazione Paesistica rilasciata in data 9 Dicembre 2003, con numero di protocollo 91188, dalla “*Presidenza della Provincia di Cosenza*” non era più valida essendo ormai trascorsi oltre 5 anni dal suo rilascio senza che fossero realizzate le opere.

Una situazione, quest’ultima, che ha reso, di fatto, impossibile per la società Porto la realizzazione immediata delle opere legate alla seconda concessione. Si è reso necessario, quindi, avviare nuovamente l’iter per riottenere l’autorizzazione *de qua*, ma lo stesso non si è concluso per problematiche estranee al volere della società.

Se è vero, dunque, che la società Porto non è riuscita più a completare le opere della seconda concessione è altrettanto vero che una tale situazione trova giustificazione in una serie di circostanze niente affatto dipendenti dal volere della società Porto e sulle quali ha inciso profondamente il ritardo che, a causa del

Comune di Belvedere Marittimo, si è registrato nel rilascio della seconda concessione.

E a tutto concedere la mancata realizzazione delle opere “di servizio” al porto avrebbe potuto incidere sulla sola concessione rilasciata, in via suppletiva e per specifici scopi (la realizzazione di opere complementari e di servizio alla struttura portuale), nel 2007 e non già inficiare anche la concessione principale del 1999.

Tanto più che, per come espressamente evidenziato nello stesso atto concessorio del 2007, la concessione era finanche “*revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse*”.

La decadenza di tutte le concessioni, dunque, appare anche sotto tale profilo decisamente sproporzionata denotando l'illogicità e l'irrazionalità che ha caratterizzato l'operato dell'amministrazione resistente.

Un'amministrazione che, oltretutto, pur essendo perfettamente a conoscenza delle difficoltà riscontrate dalla società Porto (non dipendenti dal volere della stessa) in ordine alla realizzazione delle opere di cui alla seconda concessione, non solo ha preteso dalla Curatela il pagamento dell'intero canone (compreso dunque quello stabilito nella seconda concessione) riferito all'anno 2014, ma ha pure giustificato il provvedimento di decadenza facendo leva su una posizione debitoria maturata dalla stessa società e riferita sempre a canoni legati alla seconda concessione.

II. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. PRESUPPOSTO ERRONEO E TRAVISAMENTO. MANIFESTA ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA. SVIAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL PUBBLICO AGIRE. VIOLAZIONE DEI CANONI DI PROPORZIONALITA' E ADEGUATEZZA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 45 BIS E 47 COD. NAV.; INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA P.A.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TASSATIVITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLE SANZIONI; VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

L'illegittimità del provvedimento di decadenza delle concessioni demaniali – oltre a far sorgere le figure sintomatiche indicate in epigrafe – si è riverberata sul provvedimento prot. Gen. n. 4935 Rif. Prot. n. 3203, con cui i Responsabili del Servizio Demanio del Comune di Belvedere Marittimo hanno rigettato l'istanza di Affidamento ad altri soggetti delle attività della Concessione della Porto Nuovo Circolo Nautico Spa, richiesta ai sensi dell'art. 45/bis del Cod. Nav.

La sola motivazione rappresentata nel rigetto, invero, riposa nel fatto che in conseguenza dell'adottato provvedimento di decadenza la *"Spa Porto Nuovo Circolo Nautico non può più disporre della*

predetta concessione demaniale, oltre che del successivo atto formale suppletivo".

L'illegittimità della decadenza, dunque, riflette i propri effetti sullo stesso provvedimento di rigetto, il cui annullamento, comporta l'obbligo per l'amministrazione di determinarsi (favorevolmente) sulla medesima istanza.

Ed invero, non può non incidere sul punto la circostanza che la stessa amministrazione ha sempre ammesso la gestione a terzi della struttura portuale. E ciò, non solo lo ha fatto quando la società Porto era *in bonis*, ma ha continuato in tal senso anche successivamente al fallimento, autorizzando l'affidamento a terzi delle attività di cui alle medesime concessioni.

Ed invero, nel corso degli anni la "Porto Nuovo Circolo Nautico s.p.a.", per la gestione del porto turistico denominato "Riva di Scidro" e dei servizi connessi ha sottoscritto – con l'assenso del Comune di Belvedere – vari contratti e più precisamente:

- a) in data 06.05.2002 è stato sottoscritto con la società "ED.MAR. General Contractor s.r.l.", corrente in Roma alla via Elvia Recina n. 6, partita IVA 064574221003, un "contratto di gestione portuale", registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma "2" in data 25.07.2002 al n. 7923 serie 3, con il quale è stato conferito, alla predetta società, la gestione di tutte le attività denominate collettivamente "servizi portuali generali", analiticamente descritti, per la durata di n. 5 anni e n. 6 mesi, con canone di locazione annuo;

- b) in data 08.07.2002 è stato sottoscritto con la società "Riva di Scidro s.r.l.", corrente in Roma in viale Angelico n. 36, partita IVA 04994761007, un "*contratto di prestazioni di servizi portuali*", registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma "2" in data 25.07.2002 al n. 11342 serie 3, con il quale si sono affidati alla predetta società i servizi generali portuali tramite l'attività della ED.MAR. General Contractor s.r.l., analiticamente descritti;
- c) in data 09.08.2010 è stato sottoscritto con la società "G.P. Gestioni Portuali Generali Contractor s.r.l.", corrente in Roma alla via Nomentana n. 105, partita IVA e codice fiscale 11060151005, un "*contratto di gestione portuale*", registrato presso l'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Paola (Cs) il 16.09.2010 al n. 1143 serie 3, con il quale si è affidato alla predetta società la gestione della struttura portuale di tutte le attività denominate collettivamente "*servizi portuali generali*", analiticamente descritti, per il periodo intercorrente fra la data del 01.08.2010 ed il 31.07.2016;
- d) in data 26.03.2012 è stato sottoscritto con la società "Porto Turistico Riva di Scidro s.r.l.", corrente in Belvedere Marittimo (Cs) alla via Gramsci n. 25, partita IVA e codice fiscale 03136290784, un "*contratto di affidamento servizi portuali ex art. 45 del Codice della Navigazione*", registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Paola (Cs) il 28.03.2012 al n. 1010 serie 1T, con il quale si è affidato alla predetta società la gestione dei "*servizi portuali generali e*

sussidiari", da effettuarsi sulle aree demaniali in concessione, per il periodo compreso fino alla scadenza della Concessione Amministrativa (tale contratto di affidamento servizi portuali ex art. 45 del Codice della Navigazione risultava essere quello vigente alla data della dichiarazione di fallimento).

Tutto ciò, del resto, è avvenuto nel pieno rispetto dell'articolo 45 bis del Codice della Navigazione che, come noto, prevede espressamente che *"Il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione previa autorizzazione dell'autorità competente.."*.

IN VIA ISTRUTTORIA, ai sensi dell'art. 46, comma 2, D.Lgs 02.07.2010, n.104, si chiede che l'Amministrazione resistente nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti ed i documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, nonché ogni altra documentazione correlata alle concessioni rilasciate alla società Porto Nuovo Circolo Nautico Spa.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie.

ISTANZA DI SOSPENSIONE E DI EMANAZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI EX ART. 55, D.Lgs 02.07.2010 n.104.

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il danno è *in re ipsa* e consegue all'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Va, per giunta, considerato che se l'efficacia dei provvedimenti

impugnati dovesse perdurare si verificherebbe, non solo nei confronti della Curatela e del ceto creditorio un danno economico davvero cospicuo e difficilmente riparabile, ma si concretizzerebbe una ingente mortificazione degli interessi pubblici sottesi al mantenimento in vita della struttura portuale *de qua*. Una struttura, invero, che da anni ha rappresentato un elemento vitale per l'economia locale con riflessi per l'intera area dell'Alto Tirreno Cosentino.

Sicché, tale stato di cose, unito all'approssimarsi della stagione estiva con conseguente necessità di attrezzare e di operare le dovute attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area in vista dell'imminente utilizzo estivo, confermano, senza dubbio, la sussistenza delle condizioni di estrema gravità ed urgenza tali da giustificare la sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti e consentire all'Amministrazione di rivedere la propria decisione in ordine all'istanza ex art. 45 bis del Cod. Nav.

Si formula, pertanto, espressa richiesta di essere sentiti in Camera di Consiglio, instando sin d'ora per una decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60, D.Lgs 02.07.2010 n.104.

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento della sospensiva e del ricorso nei termini rappresentati in epigrafe, con le conseguenze di legge, in ordine alle spese e competenze di giudizio.


Si dichiara, ai fini fiscali ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 6 bis, lett. d), DPR n.115/2002, che il valore della presente causa è di valore indeterminabile. Si dichiara, altresì, che il contributo

*unificato non viene versato atteso che la procedura è ammessa al
beneficio del patrocinio a spese dello Stato – giusta attestazione ex
art. 144 DPR n. 115/2002 che si produce.*

Documenti come da indice del fascicolo.

Cosenza, li 08.05.2015

Avv. Giovanni Spataro


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Spataro', written over the typed name.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2015 il giorno 12 del mese di Maggio, ad istanza della curatela del fallimento "Porto Nuovo Circolo Nautico Spa" nonché dell'Avv. Giovanni Spataro, io sottoscritto A. Uff. Giud., addetto all'Uff. Notifiche presso la Corte di Appello di Catanzaro ho notificato l'atto che precede, mediante consegna di copia conforme al suo originale a :

1) COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore domiciliato ex lege per la carica presso la Casa Comunale alla Via M. Mistorni n. 1, 87021 – Belvedere Marittimo a mezzo del servizio postale come per legge

UFFICIO
UFFICIALE
Corte di Appello



2)-AGENZIA DEL DEMANIO, DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato , sedente in Catanzaro 88100 via Gioacchino Da Fiore n. 34, a mani di

3)-UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CAPITANERIA DI PORTO DI CETRARO in persona del legale rappresentante **pro-tempore** elettivamente domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato , sedente in Catanzaro 88100 via Gioacchino Da Fiore n. 34, a mani di

UNICO
GIUDIZIA
o di Catanzaro

4)-CAPITANERIA DI PORTO DI VIBO VALENTIA in persona del legale rappresentante **pro-tempore** elettivamente domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato , sedente in Catanzaro 88100 via Gioacchino Da Fiore n. 34 a mani di

5)-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante **pro-tempore** elettivamente domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato , sedente in Catanzaro 88100 via Gioacchino Da Fiore n. 34 a mani di

6)-REGIONE CALABRIA in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore domiciliato *ex lege* presso la sede della Giunta Regionale in Catanzaro alla Via Sensales n. 20 – 88100 a mani di

7)-GENIO CIVILE OPERE MARITTIME DI REGGIO CALABRIA in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato , sedente in Catanzaro 88100 via Gioacchino Da Fiore n. 34 a mani di

UFFICIO
UFFICIALI
Corte di Appello

8)-MERCATORE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell'anzidetta società alla Via Tirrena presso Condominio "Il Pellicano" – 87022 Cetraro a mezzo del servizio postale come per legge

9)-AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato ex
lege presso gli uffici dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato ,
sedente in Catanzaro 88100 via Gioacchino Da Fiore n. 34 a mani
di

UNICO
GIUDIZIAR
llo di Catanzaro

COPIA	
CRON. N°	
Catanzaro,	

UNEP - CATANZARO

A/O Cr. 10743

URGENTE

Diritti	€ 18,59
Trasferte	€ 6,46
10%	€ 0,65
Spese Postali	€ 16,80
Varie	€ 0,00

TOTALE € 42,50

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 12/05/2015

L'Ufficio Giudiziario

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 comma 1^a - D. Lgvo 267/2000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO ~~SECRETARIA~~ TECNICO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 18/MAGGIO 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LEO * LOGIUDICE * SCRIVANO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data

Visto l'art. 153 comma 5° - D. L.vo n. 267 del 18.08.2000

Attestazione di copertura di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data 18/MAGGIO 2015

RAG. EMMA LAMENSA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. G. SIRIMARCO)

La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.

IL SINDACO

(log. Enrico GRANATA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 18/05/2015 come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - del D. L.vo 267/2000 (N. 1342 Reg. Pub.)

Li, 18/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. G. SIRIMARCO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA

☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del D. L.vo n. 267/2000

☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D. L.vo 267/2000

☒ E' stata inserita nell'elenco in data Prot. n. 7022 DEL 18/05/2015 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)

Li, 18/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. G. SIRIMARCO)

PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale,

Il Segretario Comunale